



N. 48 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore  
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: determinazione Indennita' di carica agli Amministratori dal 27 maggio 2019

L'anno <sup>DI</sup> DUEMILACIANNOVE il giorno NOVE del mese di LUGLIO  
alle ore 19,30 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	assenti
Oscar MENEGHETTI		X
Francesca DELLAMORE	X	
Elisa BERGAGNIN	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Presiede la Signora DELLAMORE Francesca nella sua qualità di vice Sindaco.  
Partecipa il *dott. Giovanni MARINO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.08. 2000 - n. 267.

- Comunicata ai Capigruppo
- Comunicata al Prefetto

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Premesso** che l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 dispone in merito al diritto:

- in capo al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali a percepire l'indennità di funzione ed ai Consiglieri Comunali a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli;
- in capo alla Giunta e al Consiglio Comunale ad incrementare o diminuire gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza entro i limiti definiti dal comma 11 dell'art. 82 stesso.

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000:

sono state determinate le indennità di funzione dei Sindaci, in relazione alla dimensione demografica dei Comuni e sono stati fissati i criteri per la determinazione delle indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori;

**Ricordato** che a tutt'oggi il decreto di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle indennità sopracitate, non risulta ancora emanato;

**Richiamato** il Decreto Sindacale con il quale sono stati nominati il Vice Sindaco e l'Assessore di questo Comune;

**Visto** l'art. 82 – comma 1 – del T.U. 267/2000 – recante disposizioni in materia di indennità spettanti agli amministratori locali che riconosce l'indennità di funzione alle seguenti figure:

-Sindaco

-componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previsto delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;

**Letti** inoltre dello stesso articolo:

-il comma 3 che afferma che ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura;

-il comma 5 secondo cui le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna;

-il comma 7 che afferma che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne,

**Vista** la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, che recepisce il decreto del Ministero Interno n. 119 del 4 aprile 2000 il quale, all'allegata tabella A) stabilisce in Lire 2.800.000, quindi in Euro 1.446.000 l'importo mensile lordo dell'indennità di funzione spettante al Sindaco per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e di 3.000 abitanti;

**Viste** inoltre le disposizioni dell'art. 4 del citato D.M. in merito all'indennità spettante al Vice Sindaco (-20% dell'indennità prevista per il Sindaco) e dell'indennità spettante agli Assessori (-15% dell'indennità prevista per il Sindaco);

**Preso atto** delle disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le indennità da riconoscersi agli amministratori sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa;

**Ricordato** che l'individuazione della classe demografica di riferimento, di fini della determinazione dell'indennità spettante agli amministratori, come disposto dal D.M. 119/2000, e la popolazione residente al 31/12 del penultimo anno precedente e pertanto per l'anno 2019 si fa riferimento alla popolazione residente nel Comune di S.to Stefano di Cadore al 31/12/2017 che era pari a n. 2.511 abitanti;

**Visto** l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'Ente, ovvero:

*"1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:*

*a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'Ente interessato;*

*b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;*



c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante all'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;

2) Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili";

**Dato atto** che il Comune di S.to Stefano di Cadore e' un comune caratterizzato da fluttuazioni turistiche stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;

**Ritenuto** di applicare l'art. 2 – comma 1 – lettera a) del D.M. n. 119/2000 che prevede che gli importi risultanti dalla tabella A) possono essere maggiorati in relazione alla fluttuazione stagionale della popolazione dell'Ente (+5%), sussistendo le condizioni previste;

**Considerato** che, nella determinazione delle indennità, occorre tenere conto anche l'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha rideterminato in riduzione della misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005 i seguenti emolumenti:

- a) indennità di funzione spettanti ai sindaci;
- b) componenti degli organi esecutivi;
- c) indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- d) utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

**Considerato** che tale disposizione e' stata recepita da questo Comune con Determinazione Nr. 5 del 25.01.2006;

**Evidenziato**, a riguardo che la Corte dei Conti, a sezioni unite, non condividendo le pronunce delle Sezioni regionali, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha affermato che la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, introdotta dalla L. 266/2005, deve ritenersi strutturale e non temporanea ritenendo che:

*".....l'ammontare delle indennità non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè l'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della Legge Finanziaria per il 2006....."*

e che:

*"....la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 Legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdurerà ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespendere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006,.....";*

**Ricordato** che, in merito all'obbligo di verifica dell'invarianza di spesa in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali – art. 1 comma 136 L. 156/2014 -, con parere Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 35/2016, confermato da ultimo con parere sezione Lombardia n. 24/2017, sono stati fissati gli orientamenti interpretativi del comma 136 sopracitato, statuendo che non e' oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. 119/2000, con riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005:

**Ricordata** la propria competenza a determinare l'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo in base a quanto previsto dall'articolo 82, comma 11, T.U. 267/2000;

**Ritenuto** di procedere alla determinazione, in via provvisoria e salvo conguagli, della misura mensile delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali per l'anno 2019;

**Ritenuto** opportuno per la semplificazione del procedimento amministrativo, autorizzare con la presente deliberazione l'assunzione del conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1) **DI DETERMINARE**, ugualmente con decorrenza dal 27 maggio 2019 in via provvisoria e salvo conguagli, l'importo massimo delle indennità di funzione mensile calcolata come segue:

TIPO DI CARICA	DM 119/2000		maggioraz. del 5%	riduz. 10% art 1 comma 54 L.266/2005 ( finanz. 2006 )	INDENNITA' RISULTANTE MENSILE
	LIRE	EURO			
<b>Sindaco</b>	2.800.000	1.446,00	72,30	-151,83	<b>1.366,47</b>
<b>Vice Sindaco 20%</b>	560.000	289,20	14,46	- 30,37	<b>273,29</b>
<b>Assessore 15%</b>	420.000	216,91	10,84	- 22,78	<b>204,97</b>

2) **DI DARE** atto che le indennità sono dimezzate ex art. 82, comma 1, T.U. 267/2000 per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

3) **DI STABILIRE** pertanto, con decorrenza 27 MAGGIO 2019, le seguenti indennità mensili:

TIPO DI CARICA	Riduzione del 50% per dipendenti non in aspettativa ex art. 82, c.1, T.U.E.L.	Cumulo con altre indennità ex art. 82, c.5, T.U.E.L.	INDENNITA' MENSILE ASSEGNATA ( importo massino )
<b>SINDACO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>Euro 1.366,47=</b>
<b>VICE SINDACO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>Euro 273,29=</b>
<b>ASSESSORE</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>Euro 204,97=</b>

4) **DI DARE** disposizioni per il conseguente impegno di spesa per l'anno 2019, con imputazione alla missione 01 – programma 01- capitolo 20 – del Bilancio 2019/2021

## LA GIUNTA

riscontra l'urgenza di dover provvedere in merito;  
con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.


PARERI ART. 49 – DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Favorevole

Contrario

POMARE' rag. Dina




.....  
.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Favorevole

Contrario

POMARE' rag. Dina



.....  
.....

IL PRESIDENTE  
DELLAMORE Francesca

*Francesca*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni MARINO

*Giovanni Marino*

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 26 LUG. 2019 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 26 LUG. 2019

IL MESSO COMUNALE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 26 LUG. 2019 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni MARINO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

### CERTIFICA

**che la presente deliberazione**

E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3^ comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 - n. 267, in data \_\_\_\_\_.

E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Giovanni MARINO